

Dlgs 116/2020 di recepimento del "Pacchetto economia circolare" Ue - Chiarimenti sulle modifiche al Dlgs 152/2006 - Rifiuti urbani - Edili - Sanitari - Da manutenzione - Abbandonati - Sfalci e potature - Deposito temporaneo - Registro di carico e scarico - Microraccolta - Formulario di trasporto

Normare i rifiuti nel settore industriale è da sempre stato un argomento molto delicato e sensibile che ha non poco messo in evidenza come una politica ambientale nazionale in armonizzazione con la normativa europea e internazionale.

Nasce così, nel 2006, il TUA (Test Unico Ambiente) normato dal D.Lgs. 152/06 cui è seguito il D.Lgs. 116/2020 (Decreto Rifiuti) in recepimento di due delle quattro Direttive europee contenute nel "Pacchetto Economia Circolare" in tema di rifiuti come meglio specificato nel seguito. A seguire, in alcuni ambiti dell'architettura normativa, sono sorti alcuni punti critici nell'interpretazione da parte degli utenti e, a chiarimento di tutto, è stata emanata la **Circolare 14 maggio 2021, n. 51657** contenente le corrette interpretazioni e delucidazioni del soggetto normatore. Osservata la vastità della norma si è preferito articolare questo intervento in tre parti distinte. La prima in cui si tratta in maniera ampia il tema normativo e la seconda e terza parte in cui vengono proposte le nuove modifiche e interpretazioni della Circolare di cui sopra. Naturalmente siamo consci che non sia possibile, in due commenti soltanto, offrire tutte le risposte alle richieste ed alle incertezze nell'applicazione del pensiero normativo e per questo rinviando a precise richieste, che potrete rivolgere direttamente alla Redazione, eventuali maggiori approfondimenti sul tema.

Il nuovo decreto "Rifiuti", D.Lgs. 116/2020

Il decreto *D.Lgs. 116/2020* - in vigore dal 26 settembre 2020 - modifica il D.Lgs. 152/2006 recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852.

Modificando il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), esso interviene con misure che prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono delle misure attuative.

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 116/2020 – cosiddetto "Decreto Rifiuti" – che recepisce in un unico decreto due delle quattro direttive europee (la 2018/851 e la 2018/852) contenute nel "**Pacchetto Economia Circolare**" che riguardano i rifiuti, gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sono questi, dunque, gli ambiti sui quali vengono apportate le principali trasformazioni dell'ordinamento attuale. Con questo decreto viene modificata in modo sostanziale la parte quarta del D.Lgs. n.152/2006, ovvero il cosiddetto TUA (Testo Unico Ambientale) e a questo nuovo testo saranno tenuti ad adeguarsi tutti i soggetti pubblici e privati che producono, trasportano e trattano i rifiuti.

Le novità introdotte sono tante, e molte di queste sono importanti. Impatteranno e cambieranno sia l'economia strettamente connessa al mercato dei rifiuti, che in generale l'approccio economico di ogni singolo Stato, con scenari oggi in corso di definizione ma che speriamo risultino positivi per la crescita economica dell'Eurozona e dell'Italia.

Vediamo nel dettaglio le principali indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse per le imprese introdotte dalla nuova norma sono rappresentate da:

- **Registro cronologico di carico e scarico:** fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non

pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. La norma prevede, ancora, l'obbligo di conservazione, che si riduce dai cinque ai tre anni e viene specificato che tra le informazioni da annotare nei registri di carico e scarico vi è la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento.

- **Trasporto dei rifiuti e Formulario:** si introduce la possibilità, per il trasportatore, di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore; viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro c/s) da cinque a tre anni. Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
- **Classificazione rifiuti:** è prevista l'adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.
- **Responsabilità nella gestione dei rifiuti:** confermata l'esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell'invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l'originale). Tuttavia, per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14(ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere, da parte del produttore dei rifiuti, un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell'impianto.
- **Cessazione qualifica di rifiuto:** a seguito della modifica dell'art. 184-ter, non è più prevista l'operazione di "preparazione al riutilizzo" tra le attività di recupero funzionali all'effettuazione di processi di "End of Waste".
- **Rifiuti Urbani:** a partire dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (allegati che, al pari della nuova definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter dell'articolo 183, sono applicati a partire dal 1° gennaio 2021), nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa. Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.
- **Etichettatura Imballaggi:** la precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura. La nuova formulazione, in vigore dal 26 settembre, pone in capo ai produttori obblighi informativi e di etichettatura importanti e di dubbia interpretazione.